



Prot, n. 95415 del 24/05/2018

**AVVISO di ISTRUTTORIA PUBBLICA PER
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA CO-
PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI
L. 112/2016
D.G.R.V. n. 2141 del 19/12/2017 e n.154 del 16/02/2018**

1. PREMESSA

Con legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” (di seguito legge) è stato istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente. Con il successivo Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 (di seguito Decreto) sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Con la D.G.R. n. 2141 del 19/12/2017 e la D.G.R. n. 154 del 16/02/2018 la Regione Veneto ha approvato il riparto delle risorse per l’attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.

A fine di dare attuazione a quanto previsto dalla predetta normativa nazionale e regionale, l’azienda ulss n. 2 Marca Trevigiana (d’ora in poi Aulss 2) intende avviare, mediante una procedura di co-progettazione, distintamente per i tre distretti provinciali (Pieve di Soligo, Asolo e Treviso), percorsi e soluzioni innovative per i disabili gravi in età adulta, quando la rete di genitori e congiunti viene meno. La finalità della co-progettazione è sperimentare esperienze residenziali in appartamenti che riproducono le condizioni di una famiglia, e avviare percorsi giornalieri di autonomia, nonché forme di sostegno per soluzioni domiciliari alternative ai grandi istituti e alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), coinvolgendo il terzo settore, le famiglie e i servizi sociali mediante progetti di ‘rete’ tra soggetti pubblici e privati (associazioni, cooperative, fondazioni), che dovranno coinvolgere anche le famiglie, quando possono mettere a disposizione di progetti personalizzati anche risorse proprie, come un alloggio o un assistente familiare o un aiuto finanziario.

Le reti dovranno sempre avere un soggetto capofila, che si faccia garante del progetto, anche dal punto di vista finanziario. L’obiettivo è favorire soluzioni alloggiative di tipo familiare e percorsi di progressiva emancipazione e autonomia dei disabili, compatibili con le loro abilità e competenze. Anche il meccanismo di finanziamento dei progetti è stato pensato con livelli di sostegno decrescenti, proprio per incentivare l’attivazione delle persone e delle risorse del territorio.

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

L’Aulss n. 2 Marca Trevigiana, attraverso un procedimento di evidenza pubblica articolata in tre lotti distrettuali (Pieve di Soligo, Asolo e Treviso) mira a costituire tre distinte liste di soggetti qualificati a partecipare ad un’attività di co-progettazione di interventi nell’ambito del quadro normativo sopra richiamato.

Le progettualità dovranno essere orientate ad una programmazione partecipata, verso una prospettiva comunitaria di rafforzamento e ritessitura di legami e relazioni nella comunità territoriale, con una responsabilizzazione e coinvolgimento attivo dei beneficiari, avvalendosi, inoltre, di preziose sinergie con altre linee di azione, di intervento e di finanziamento al fine di accrescere la portata stessa dei progetti.

La co-progettazione si colloca nella direzione del welfare sussidiario di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale che, nell’ambito dei Piani di Zona, promuove e regola una co-gestione partenariale secondo un’organizzazione reticolare, tra Aziende Ulss, Comuni, Terzo settore e Privati.

Essa prevede l’integrazione e la valorizzazione delle risorse pubbliche e private e il potenziamento della corresponsabilizzazione dei soggetti in campo.

L’Aulss selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso.

I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di progettazione insieme all’Ente.

3. OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

3.a - AMBITI DI INTERVENTO E TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Le Azioni progettuali, di durata triennale da programmare e sostenere tramite la concessione di contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della legge, ripartite e assegnate alle aziende ULSS con DGR n. 2141 del 2017, devono rientrare nelle linee di intervento previste dal Decreto e specificate negli Indirizzi di programmazione.

Tali Azioni devono essere orientate all'attuazione dei progetti personalizzati definiti in UVMD sulla scorta delle valutazioni multidimensionali (art. 2, co. 1 del Decreto) di ciascuna persona con disabilità priva del sostegno familiare (paragrafi 5 e 6 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018) e con riferimento alle aree di operatività dei sostegni (paragrafo 4.1 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018), nella prospettiva della massima autonomia e del miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e concretizzarsi nei percorsi precisati distintamente per ciascuna linea di intervento sotto-elencata (si richiama integralmente quanto già stabilito negli Indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate).

Come già evidenziato, tali percorsi possono essere attivati per favorire la deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto.

In tale contesto, per le attività giornaliere, l'UVMD può prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (legge 12/3/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015).

L'UVMD può, inoltre, valutare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato la definizione dei supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all'inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015. Rimane nella piena responsabilità dell'UVMD, con il coinvolgimento dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell'efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l'attivazione di percorsi a maggior supporto.

I progetti personalizzati definiti contemplando l'integrazione dei percorsi previsti dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle Azioni progettuali "devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager".

Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dall'Azione progettuale stessa.

Le linee di intervento previste dalla DGR 154/2018 sono le seguenti:

A) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del Decreto.

Si tratta di Azioni progettuali orientate in senso educativo-abilitativo, volte a promuovere e favorire nella persona con disabilità l'autodeterminazione e l'autorappresentazione, nonché il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, attraverso percorsi di vita emancipativi finalizzati allo sviluppo di abilità, capacità e competenze proprie del ruolo adulto, indispensabili a rendere la persona protagonista della propria vita, anche con riferimento agli ambiti sociali e lavorativi. Riguardo a tali ambiti sociali e lavorativi, l'Azione progettuale deve contestualmente promuovere processi restitutivi e trasformativi.-

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli Indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono integrare i seguenti percorsi:

- **A.1 percorsi di emancipazione dal contesto di origine mediante l'esperienza dell'abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare**, per un numero massimo di 120 giornate/anno/procapite, articolate in accessi aventi durata minima per accesso di 3 giorni consecutivi;

- **A.2 percorsi relativi alle attività giornaliere**, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/pro-capite.-Per ulteriori dettagli in ordine al percorso A.2 si rinvia alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete di soggetti può presentare una Azione progettuale articolata in più “soluzioni alloggiative di tipo familiare” nelle quali organizzare le “esperienze temporanee dell’abitare autonomo” di più gruppi di persone con disabilità, al di fuori dei contesti familiari e/o residenziali extra-familiari in cui sono già inserite, salve le determinazioni di cui al paragrafo 13 dell’allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti, definiti anche temporalmente, nel progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, *a tale scopo devono essere evidenziati nelle progettualità presentate strumenti di rilevazione e valutazione degli esiti.*

Il contributo onnicomprensivo annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle Azioni progettuali previste nell’ambito della presente linea, è determinato ed analizzato per singolo percorso (A.1 e A.2) sulla base delle regole indicate nei paragrafi 10 e 14 dell’allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018 e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4 del Decreto.

Si tratta di Azioni progettuali orientate all’assistenza tutelare e socio-educativa, volte a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di deistituzionalizzazione, presso le forme residenziali previste dal Decreto. A tal fine le Azioni devono porsi l’obiettivo di promuovere nella persona con disabilità l’autodeterminazione e l’autorappresentazione, e il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, specie con riguardo alle competenze e abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di gestione delle abilità comunicative e relazionali, nonché l’obiettivo di favorire lo sviluppo di interrelazioni positive nel contesto ambientale di prossimità e, più in generale, nel quadro dei processi di inclusione sociale e lavorativa.

Tali Azioni devono, quindi, prevedere l’implementazione di interventi sul contesto volti a ridurre gli ostacoli alla partecipazione o all’accesso alle opportunità di vita.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli Indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1 dell’allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono integrare i seguenti percorsi:

- **B.1 percorsi legati alla casa e all’abitare autonomo** in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per 365 giornate/anno/procapite senza soluzione di continuità temporale;
- **B.2 percorsi relativi alle attività giornaliere**, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite. Per ulteriori dettagli in ordine al percorso B.2 si rinvia alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete di soggetti può presentare una Azione progettuale articolata in più soluzioni alloggiative che, ai sensi dell’art. 3, co. 4 del Decreto, “presentino le caratteristiche di abitazione, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell’art. 4 della legge”, aventi in ogni caso, si ripete, le caratteristiche di cui al su richiamato art. 3, co. 4, lett. da a) ad f) del Decreto, nelle quali organizzare l’offerta per “l’abitare autonomo” di più gruppi, salve le determinazioni di cui al paragrafo 13 dell’allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di 5 persone con disabilità individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

Il contributo onnicomprensivo annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle Azioni progettuali previste nell’ambito della presente linea, è determinato ed analizzato per singolo percorso (B.1 e B.2) sulla base delle regole indicate nei paragrafi 10 e 14 dell’allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018 e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

C) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia, di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 del Decreto.

Si tratta di Azioni progettuali orientate alla promozione dell'autodeterminazione ed autorappresentazione della persona con disabilità ed allo sviluppo e consolidamento del suo migliore funzionamento adattivo, con particolare riguardo alle abilità e competenze "concettuali, sociali e pratiche"; e finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale per la gestione della vita quotidiana, nonché all'inclusione sociale, mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali, relazionali e occupazionali.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli Indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, "percorsi finalizzati a diversificare la filiera dei servizi con formule flessibili e alternative alle attuali unità di offerta", mediante le seguenti tipologie di percorsi:

- **C.1 percorsi laboratoriali**, definiti con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali e relazionali, che includano la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche mediante tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015;
- **C.2 percorsi innovativi**, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite, finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia, la gestione della vita quotidiana e di promozione dell'inclusione sociale attiva che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni, sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015.

Il contributo onnicomprensivo annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle Azioni progettuali previste nell'ambito della presente linea, è determinato ed analizzato per singolo percorso (C.1 e C.2) sulla base delle regole indicate nei paragrafi 10 e 14 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018, e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

D) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art. 3, co. 4 del Decreto

Si tratta di investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale.

Gli investimenti cofinanziabili nella presente linea di intervento potranno riguardare, in via prioritaria, l'introduzione di tecnologie innovative nel campo della domotica e delle tecnologie di ausilio all'autonomia personale (tecnologie assistive) e per l'accessibilità e l'automazione dell'ambiente di vita (ambient assisted living), riducendo in tal modo la necessità della presenza di risorse umane professionali e non professionali.

Sono, inoltre, possibili ristrutturazioni dell'esistente finalizzate ad ottenere soluzioni alloggiative con caratteristiche conformi a quelle previste dall'art. 3, co. 4 del Decreto.

Gli interventi possono essere realizzati in soluzioni abitative derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati - alle finalità della legge - da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità oppure da patrimoni in locazione ai disabili o ai loro familiari.

Sugli immobili/unità abitative ristrutturati con i contributi di cui alla presente linea di intervento deve essere costituito il **vincolo di destinazione d'uso, specificatamente correlato ai contributi in oggetto, che dovrà avere una durata pari almeno a 10 anni dall'ultimazione dei lavori**. Per lo stesso periodo tali cespiti non possono essere alienati, concessi in locazione ad altri che non siano persone disabili e/o inutilizzati/dismessi dalla destinazione per la quale hanno ottenuto il contributo, salva l'eventualità in cui sia prevista la restituzione all'Azienda ULSS della quota di contributo rapportata al periodo di mancato utilizzo rispetto ai 10 anni di vincolo di destinazione previsto ai fini dell'erogazione del contributo medesimo.

Gli interventi non sono ripetibili e il contributo è una tantum; non devono essere compresi nel nomenclatore ausili.

Il contributo onnicomprensivo massimo per ciascuna unità abitativa di 5 persone, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, finalizzato alla realizzazione della presente linea di intervento, è determinato sulla base delle regole indicate ai paragrafi 7 e 10 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018. Esso non potrà superare l'80% dei costi

rendicontati e dimostrati con documenti fiscalmente validi. Per lo stesso intervento non è ammessa la cumulabilità con altri contributi a carico di risorse pubbliche nazionali, regionali o degli enti locali.

E) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7 del Decreto

Si tratta di interventi indirizzati ad affrontare situazioni di emergenza (es. difficoltà dei genitori, decesso o ricovero del caregiver familiare, impossibilità di assistenza domiciliare) che possono pregiudicare i sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio.

Gli interventi cofinanziabili riguardano **soluzioni di permanenza temporanea** in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite dall'art. 3, co. 4 del Decreto, previa verifica dell'assenza di queste ultime soluzioni abitative ad esse conformi.

L'inserimento in tali strutture deve essere accompagnato dalla previsione dei tempi di rientro nel nucleo familiare cessata la situazione di emergenza e, in ogni caso, per un periodo massimo fino a 15 giorni, salva diversa e documentata indicazione dell'UVMD.

3.b TIPOLOGIA DELLE SOLUZIONI ABITATIVE

Per quanto riguarda gli interventi relativi alle Azioni A e B del predetto programma, si sottolinea, in conformità con quanto disposto a livello nazionale, quanto segue:

1. Devono trattarsi di soluzioni abitative che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;
2. Nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura, i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura abitativa di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza /sollievo in numero di 2;
3. Deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possono essere vissuti come la propria casa prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione di rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole ed adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero;
4. Deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
5. Devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperto alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.
6. Fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti, in via generale, requisiti strutturali limitatamente alle strutture abitative di cui ai punti 1) e 2) se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione, in conformità con quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali, fermo restando il limite dei 5 posti per le prime e dei 10 per le seconde.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al fine di garantire efficacia, condizioni di durata, sviluppo e sostenibilità delle azioni progettuali nell'ambito e in funzione delle finalità e degli obiettivi della legge, la co-progettazione dovrà concretizzarsi attraverso moduli organizzativi e gestionali costituiti da "reti di soggetti: enti pubblici, privati appartenenti al terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni) e altri enti del territorio", con l'ulteriore requisito che "almeno uno dei soggetti afferenti alla rete dev'essere competente in aree e/o ambiti non appartenenti al mondo della disabilità e della non autosufficienza". Ciascuno di tali moduli deve essere formalizzato in un "accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti" con l'individuazione del "soggetto capofila scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità".

Il ruolo del capofila deve essere rivestito, appunto, da un soggetto che risulta accreditato nel settore della disabilità e possieda i requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino capacità di catalizzare e coordinare diversi soggetti ed una molteplicità di azioni. In particolare, il capofila:

- Assume il coordinamento dei vari interventi ed attività ed è titolare di poteri di rappresentanza dei partner.

- È interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, eventuali richieste di rimodulazione ed audit fissati dalla Azienda Ulss e dalla Regione.
- Supervisiona la rendicontazione rassegnata dai partner.
- È responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare alla Azienda Ulss ed alla Regione.

L'accordo di partenariato costituisce la formalizzazione che intercorre tra i soggetti partner ai fini della realizzazione congiunta del progetto e deve avvenire attraverso uno specifico "accordo di partenariato", cioè un documento sottoscritto dai Rappresentanti legali dell'ente capofila, e di tutti i partner che dovrà avere i contenuti illustrati al paragrafo 3.1 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018 e specificare:

- L'ambito, l'oggetto e la durata dell'accordo.
- Gli impegni, anche di carattere economico finanziario rispettivamente assunti (dal capofila e da ogni singolo partner).
- I ruoli assegnati ai componenti dell'accordo nella co-progettazione.

Si ricorda che almeno uno dei soggetti afferenti alla rete non deve appartenere al mondo della disabilità e della non autosufficienza.

Requisiti per la partecipazione, che possono essere autocertificati utilizzando il modello 1 allegato, sono:

- Requisiti amministrativi e di idoneità professionale:

sono ammessi alla co-progettazione e co-gestione tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I requisiti di selezione, tenuto conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, dovranno essere posseduti almeno dal soggetto capofila della rete, riguardano:

- La capacità economica finanziaria
- Le capacità tecniche e professionali

- Requisiti di capacità economico-finanziaria

I soggetti appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla presente procedura devono inoltre dare evidenza della propria capacità tecnica ed economica attraverso la dimostrazione di aver realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, un fatturato/note di debito/documenti fiscalmente validi complessivi, non inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto a cui intendono partecipare. Si precisa che per ultimo triennio si intende un triennio compreso negli ultimi cinque esercizi finanziari, il cui bilancio o modello unico sia stato approvato e depositato al momento della pubblicazione del Bando.

- Requisiti di capacità tecnico-professionale

- aver realizzato, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi relativi al settore di attività oggetto della co-progettazione, effettuati in ambito pubblico o privato, di importo pari ad almeno 30% dell'importo complessivo del progetto a cui si intende partecipare, ossia progetti/servizi socio sanitari/progetti assistenziali residenziali/ semiresidenziali/laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 e legge 68/99;

A dimostrazione del citato fatturato/note di debito/documenti fiscalmente validi minimi, è necessario presentare l'elenco dei servizi effettuati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

- essere iscritti negli albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso di interesse a partecipare alla co-progettazione, pena l'esclusione dalla medesima procedura.

Tutti i requisiti di partecipazione non sono richiesti per le singole famiglie delle persone con disabilità o gruppi di esse, tra loro associate o non, che manifestano interesse alla partecipazione alle attività di co-progettazione.

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione anche altre Amministrazioni Pubbliche e dovranno anch'esse far pervenire nei tempi indicati, la richiesta di partecipazione al processo di co-progettazione.

I soggetti privati e del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di progettazione facendo pervenire nelle modalità indicate nel presente Avviso apposita richiesta attraverso il modulo allegato 1, parte integrante del presente avviso.

I suddetti soggetti possono presentare adesione anche in forma associata, in tal caso dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti partecipanti.

5. DURATA DELLE AZIONI PROGETTUALI

La durata minima delle azioni progettuali è di 3 anni e tale è la durata minima dell'accordo di partenariato. Tuttavia si valorizzeranno le progettualità che prevedono un'estensione temporale di attuazione di "lungo periodo" attribuendo un punteggio aggiuntivo proporzionato all'estensione giuridicamente impegnativa per le parti.

6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per ogni linea di intervento e per ogni possibile case mix di gravità dei beneficiari viene di seguito indicato il valore onnicomprensivo massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio procapite, per la formulazione delle offerte economiche (Piano economico) da parte delle reti di soggetti interessate a partecipare all'Avviso per l'ammissione alla co-progettazione:

- linea di intervento A): prevede per la somma dei due percorsi (A.1 e A.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di €15.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 4 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018;
- linea di intervento B): prevede per la somma dei due percorsi (B.1 e B.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di €26.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 4 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018;
- linea di intervento C): prevede per il percorso C.1 la conferma dei sostegni anche economici attualmente vigenti e per il percorso C.2 un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di €9.500,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite del medesimo percorso di cui al paragrafo 4 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018;
- linea di intervento D): prevede un valore onnicomprensivo massimo per unità abitativa di 5 persone pari a €15.000,00;
- linea di intervento E): prevede un valore onnicomprensivo massimo giornaliero procapite pari a €60,00.

Resta inteso che, nella formulazione dell'offerta, qualora il numero delle giornate/anno/procapite previste per ciascun percorso inserito nel quadro delle Azioni progettuali di cui alle linee di intervento su indicate, comprese quelle dedicate alla gestione di particolari criticità (paragrafo 6 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018), risultasse inferiore al numero massimo di cui al paragrafo 4 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018, i suddetti valori dovranno essere conseguentemente riproporzionati in termini lineari. Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi procapite di cui al citato paragrafo 4.

Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo ex art. 3 della legge che verrà richiesto in relazione e a sostegno di ciascuna Azione progettuale proposta, le reti di soggetti specificheranno i relativi valori di riferimento assunti a base per la costruzione della loro offerta economica che dovranno, in ogni caso, risultare inferiori ai corrispondenti valori massimi su indicati. A tali valori offerti andranno, quindi, applicate le regole previste a seguito delle misure di riqualificazione/riduzione dei sostegni e delle iniziative per l'autofinanziamento.

In particolare, si ritiene di premiare, in sede di valutazione, con punteggi specifici l'efficacia delle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiarie, per il finanziamento delle Azioni progettuali previste nell'ambito delle linee di intervento di cui alle lettere A), B) e C).

A tal fine, si assume, per la prima annualità, che la copertura a carico delle predette iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone beneficiarie, possa estendersi fino al 40% del valore economico offerto. La progressione incrementativa di tale quota di autofinanziamento nel corso del triennio dichiarata in sede di offerta verrà corrispondentemente valorizzata con l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

In fase di esecuzione dell'Accordo contrattuale possono essere proposte e introdotte, salve diverse valutazioni dell'UVMD, migliorie e/o adattamenti ritenuti necessari rispetto ai progetti personalizzati, riproporzionando conseguentemente i valori del Piano economico senza che ciò comporti, in termini comparativi tra il prima e il dopo, le migliorie/adattamenti, oneri aggiuntivi a carico delle risorse di parte pubblica.

Nell'ambito della co-progettazione, così come nelle fasi di monitoraggio delle realizzazioni progettuali, l'Azienda ULSS "mantiene in capo a se stessa la titolarità delle scelte" (ANAC 30/1/2016, n. 32).

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'individuazione delle reti di soggetti come definite al paragrafo 3 dovrà essere effettuata, per ciascun lotto distrettuale, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, sulla base delle Azioni progettuali proposte tenuto conto, per le linee A, B e C, congiuntamente degli aspetti qualitativi e di quelli economici mediante l'assegnazione di un massimo di 100 punti distribuiti come segue:

- Qualità progettuale: max punti 70/100;
- Piano economico: max punti 30/100.

La valutazione dovrà essere effettuata per ogni singola Azione progettuale proposta da ciascuna rete di soggetti, i quali possono presentare più Azioni progettuali per ogni linea di intervento.

7.a CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' PROGETTUALE

Con riferimento a ciascuna linea di intervento, la valutazione delle singole Azioni progettuali riguarda l'adeguatezza e la coerenza dell'Azione progettuale proposta rispetto agli Indirizzi di programmazione e alle specifiche del presente documento, la presenza di formule di riutilizzo di patrimoni delle famiglie di persone con disabilità, la presenza di Trust di cui all'art. 6 della legge 112/2016, la capacità di coinvolgimento di vari soggetti anche con finalità di finanziamento e l'utilizzo di strumenti/tecniche per la gestione dei processi valutativi e per l'autonomia.

La Rete concorrente dovrà produrre dettagliata documentazione tecnica relativa al servizio offerto, fornendo un progetto tecnico organizzativo per ogni progetto e per ogni linea di intervento, che illustri la metodologia che la Società o il raggruppamento d'impresе intende attuare per l'esecuzione del servizio e che indichi tutti gli elementi che, sulla base dei criteri sotto riportati, saranno tenuti in considerazione per l'attribuzione dei punteggi di qualità.

Il progetto/i potrà essere modificato in fase di co-progettazione fermo restando che l'Aulss mantiene in capo a se stessa la titolarità delle scelte, predeterminando gli obiettivi generali, gli specifici interventi ed individuando le caratteristiche essenziali necessarie per la redazione del progetto che ha anche la funzione di guidare le reti nella predisposizione della proposta di servizio.

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono sintetizzati nella tavola che segue costruita sulla base del presupposto generale che idonei criteri di valutazione tecnico-qualitativa possono essere anche la professionalità maturata e la pregressa esperienza dei soggetti appartenenti alla rete che ha presentato l'offerta progettuale.

Criteri di valutazione		Punteggio (da - a)
Adeguatezza e coerenza dell’Azione progettuale sul piano strategico e organizzativo-gestionale rispetto agli Indirizzi di programmazione e alle specifiche del presente documento	Azioni e risorse (finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) coordinate nel quadro degli obiettivi strategici, con riguardo alla tipologia dei beneficiari e ai relativi case-mix di gravità, alle iniziative finalizzate alla riqualificazione/riduzione dei sostegni, alle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiare e alla durata, oltre il triennio, delle Azioni progettuali e degli Accordi di partenariato	0 - 30
Presenza nell’Azione progettuale di “Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione” ex art. 6 della legge o con altre forme di destinazione conferiti e/o messi a disposizione dalle famiglie e/o da soggetti del territorio con riutilizzo di patrimoni per le finalità progettuali	Beni e diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o destinati a fondi speciali o con altre forme diverse dalle precedenti conferiti e/o messi a disposizione da famiglie e/o da loro associazioni	0 - 8
	Patrimoni messi a disposizione da enti del territorio e/o da soggetti del terzo settore e/o da soggetti privati diversi dalle famiglie, tra questi ultimi anche le imprese for profit nella prospettiva strategica di una maggiore responsabilità sociale d’impresa (RSI)	0 - 8
Capacità di coinvolgere ed effettuare connessioni progettuali con soggetti non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza: sviluppo di processi di inclusione	Presenza di un soggetto attivo nell’ambito dei processi aventi lo scopo di offrire supporti, aiuti e opportunità di inclusione sociale	0 - 1
	Presenza di più soggetti attivi nell’ambito dei processi aventi lo scopo di offrire supporti, aiuti e opportunità di inclusione sociale	1 - 3
Capacità di coinvolgere ed effettuare connessioni progettuali con soggetti non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza: promuovere la partecipazione attiva del mondo imprenditoriale	Presenza del privato for profit con apporto di risorse correnti (finanziarie, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari e/o altri beni e servizi), ovvero interdipendenze per l’inclusione lavorativa, nella prospettiva strategica di una maggiore responsabilità sociale d’impresa (RSI)	0 - 15
Presenza di strumenti/procedure codificati e strutturati per la gestione dei processi di comunicazione e comprensione	Strumenti/procedure finalizzati a favorire il coinvolgimento e l’autodeterminazione della persona con disabilità	3
Presenza di strumenti/procedure codificati e strutturati per la gestione dei processi di valutazione	Strumenti/procedure finalizzati alla valutazione del funzionamento, dei sostegni e della qualità di vita della persona con disabilità	2

Qualità progettuale: max punti 70/100;

Si precisa che viene posta una soglia minima di punteggio complessivo, relativamente alla qualità progettuale dell’offerta pari a **42 punti**. Pertanto, qualora non venga raggiunta tale soglia, con riferimento ai punteggi cumulativamente ottenuti per i criteri sopra indicati, non si procederà alla valutazione del Piano economico offerto dalla rete di soggetti e la stessa dovrà essere esclusa dalla procedura.

La valutazione sarà effettuata attraverso l’esame di un progetto per ogni singola linea di intervento; La rete indicherà il numero di progetti a cui intende partecipare per ogni linea di intervento;

La valutazione sarà effettuata attraverso l’esame di un Progetto contenente le proposte migliorative, e le attività innovative della Ditta/rete rispetto alle linee tracciate, agli obiettivi generali, gli specifici interventi tracciati dall’ULSS e della titolarità delle scelte della stessa ulss.

7.b CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO

Con riferimento a ciascuna linea di intervento, la valutazione delle singole Azioni progettuali riguarda, per ciascuna, il relativo “valore onnicomprensivo massimo di riferimento per la formulazione delle offerte economiche” in rapporto al corrispondente “valore onnicomprensivo massimo” (paragrafo 6) e la sua riduzione secondo le aliquote annuali offerte e conseguenti alle iniziative programmate di “riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni”, nonché la dinamica programmata della quota di “autofinanziamento delle Azioni progettuali”.

Dal saldo di tali poste resta determinato, ed evidenziato nel Piano economico, il valore del contributo richiesto a valere sulle risorse ex art. 3 della legge sia in termini unitari (procapite/giorno per percorso), sia in termini complessivi (procapite/anno per percorso) per ciascuna annualità del triennio.

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono sintetizzati nella tavola che segue.

Criteri di valutazione		Punteggi (fino a)
Valore di riferimento assunto a base per la costruzione della offerta economica	1. Uguale al valore massimo di riferimento (paragrafo 10.1 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018)	0
	2. Inferiore fino al 30% del valore massimo di riferimento (paragrafo 10.1 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018), con punteggi linearmente crescenti a seconda della maggior percentuale di riduzione	10
Riduzione del Valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell'offerta economica conseguente alle misure di riqualificazione e riduzione dei sostegni	3. Seconda annualità: fino al 20% (rispetto al valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell'offerta economica, corrispondente al valore economico della prima annualità) con punteggi linearmente crescenti a seconda della maggior percentuale di riduzione	5
	4. Terza annualità: fino al 10% (rispetto al valore economico finale della seconda annualità)	1
Quota di copertura dei valori economici di cui ai criteri precedenti conseguente alle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiarie	5. Prima annualità: fino al 40% di quota di copertura	10
	6. Seconda annualità: fino a un ulteriore 15 % (in aggiunta al punteggio percentuale di riduzione della prima annualità)	3
	7. Terza annualità: fino a un ulteriore 5 % (in aggiunta al punteggio percentuale di riduzione della seconda)	1

Piano economico: max punti 30/100.

Per ciascun criterio il punteggio va attribuito in proporzione al corrispondente valore offerto.

A ciascuna Azione progettuale presentata da una rete di soggetti verrà assegnato il punteggio relativo al Piano economico sommando i punteggi ottenuti per i criteri sopra indicati.

Si allega (allegato 2) un modello per la compilazione del Piano Economico.

8. GRADUATORIE

La Commissione preposta esprimerà un unico e finale giudizio di qualità, comprensivo delle valutazioni riguardanti il progetto e riassuntivo dei punteggi espressi secondo i criteri sopra esposti.

Alla procedura saranno chiamate a partecipare le reti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Saranno ammesse alla fase di co-progettazione provvisoriamente le reti che avranno ottenuto il punteggio complessivamente più alto in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei progetti soprariportati per ogni linea di intervento, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti per gli elementi A) e B).

NB: Nei calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi, di cui ai precedenti punti A) e B), si considererà fino alla prima cifra decimale dopo la virgola.

Si precisa inoltre che:

- si potrà procedere alla successiva fase di co-progettazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- si potrà motivatamente sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la selezione per la successiva fase di coprogettazione.

Ai fini dell'individuazione delle reti di soggetti, con le relative Azioni progettuali, da ammettere alla fase di co-progettazione in ciascun distretto (Treviso Asolo Pieve di Soligo) si provvederà, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, mediante la costituzione di una apposita Commissione tecnica, prevedendo anche il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e del Terzo settore appartenenti al tavolo aziendale della disabilità locale.

La Commissione tecnica procederà, per ciascuna linea di intervento, mediante la formazione di una specifica graduatoria elaborata tenendo conto del punteggio complessivo attribuito a ciascuna Azione progettuale sulla base dei criteri sopra indicati e dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla Qualità progettuale e il punteggio assegnato al Piano economico.

La medesima Commissione tecnica avrà il compito di monitorare l'efficacia e l'efficienza delle realizzazioni progettuali e di verificare la correttezza delle rendicontazioni rispetto a quanto indicato al paragrafo 14 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione e/o revoca dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 6 del Decreto.

9. RENDICONTAZIONE

I contributi procapite determinati nell'offerta tecnica ed economica sulla base dei parametri e indicazioni di cui ai paragrafi 4 e 10 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018, eventualmente adeguati secondo la medesima metodologia in fase di co-progettazione e/o in fieri, ed evidenziati nel Piano economico, sono provvisori.

Nel caso in cui a consuntivo si riscontrassero variazioni in diminuzione nei costi totali unitari (procapite/giorno per percorso), i corrispondenti contributi unitari onnicomprensivi previsti in sede di offerta verranno di conseguenza ridimensionati applicando le specifiche incidenze percentuali sui costi totali unitari dell'offerta. Viceversa, nel caso di variazioni in aumento nei medesimi costi non si procederà ad alcun adeguamento ai contributi e i maggiori costi rimarranno a carico della rete di soggetti.

I contributi unitari onnicomprensivi rideterminati secondo la predetta regola, anche considerando la simultaneità delle operazioni di calcolo in esame, costituiranno la base di riferimento per la valorizzazione delle giornate prodotte ai fini della rendicontazione e della liquidazione dei contributi ex art. 3 della legge dovuti.

Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi di cui al paragrafo 4 dell'allegato A alla DGR 154 del 16/02/2018 che rimarranno a carico della rete di soggetti.

Pertanto, l'entità effettiva dei contributi da riconoscere ed erogare verrà determinata sulla scorta della documentazione presentata in sede di rendicontazione sia dei costi sostenuti, che dovranno essere riferiti al triennio di svolgimento dell'Azione progettuale, sia delle effettive giornate erogate a ciascuna persona con disabilità presa in carico.

A tal fine la rendicontazione dovrà porre a confronto il piano economico presentato in sede di offerta, aggiornato con le eventuali variazioni conseguenti alla co-progettazione e/o in fieri, con il piano economico a consuntivo con evidenza delle risorse mobilitate dalla rete (iniziative di autofinanziamento, anche attraverso "modalità innovative di reperimento delle risorse", al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiarie), di quelle introitate a carico delle persone con disabilità beneficiarie e dei costi sostenuti.

10. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE.

E' possibile ottenere chiarimenti sul presente procedimento mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali, **e comunque non oltre il 28 GIUGNO 2018.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e andranno inoltrate all'indirizzo segpgaservizisociali@ulss2.veneto.it, avendo cura di riportare sull'oggetto "RICHIESTA CHIARIMENTI AVVISO D'INTERESSE AZIONI PROGETTUALI "DOPO DI NOI". Le risposte ai quesiti saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda ULSS n. 2.

Le manifestazioni d'interesse e relativi allegati, vanno indirizzate all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 37,- 31100 Treviso, **ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 09 LUGLIO 2018** mediante:

- invio o consegna a mano presso Ufficio Protocollo, via Sant'Ambrogio di Fiera 37 – 31100 TREVISO - sulla busta dovrà essere apposto il nominativo del soggetto partecipante e la dicitura: "**Manifestazione d'interesse alla coprogettazione per servizi alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L. 112/2016 - Distretto di** (specificare o Treviso o Pieve di Soligo od Asolo)";

oppure

- a mezzo pec con oggetto: "**Manifestazione d'interesse alla coprogettazione per servizi alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L. 112/2016 - Distretto di** (specificare o Treviso o Pieve di Soligo od Asolo)" da inviare al seguente indirizzo protocollo.ulss2@pecveneto.it.

IL DIRETTORE INCARICATO
UOC SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
f.to Dott. Livio Dal Cin

Allegato 1: Modello di manifestazione di interesse alla partecipazione alla coprogettazione;

Allegato 2: Modello per la compilazione del piano economico